

Att. 92 - Autorimesse - Raccolta di quesiti e chiarimenti

Lettera Circolare prot. n. 1800/4108 del 1/2/1988

Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1 febbraio 1986.

Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcheggio non superiore a nove veicoli.

Al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le «Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove veicoli»; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le «autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove».

Delle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto dall'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Lettera Circolare prot. n° 7100/4108 del 20/05/1989

D.M. 1° febbraio 1986.

Con riferimento alla nota cui si risponde si conferma che **le autorimesse fino a quaranta autovetture**, ubicate non oltre il secondo piano interrato, **possono comunicare con** ambienti destinati a **cantine** a mezzo di aperture dotate di **porte di caratteristiche REI 120** munite di congegno di autochiusura così come indicato al 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1° febbraio 1986.

Lettera circolare 29 agosto 1995, n. 1563

Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad **autorimesse che non possono essere adeguate** alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1° febbraio 1986:

- a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
- b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
- c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Allegato

Punto 3.2 - Altezza dei piani

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a m 2,40 con un minimo di m 2,00, a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa.

Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;

b) l'altezza minima di m 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.

Punto 3.6.3 - Corsie di manovra

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a m 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzii i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

Punto 3.7.2 - Ampiezza delle rampe

Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a m 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

Punto 3.7.2 - Autorimesse senza rampa con accesso da montauto

Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a REI 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).

Circolare MI.SA. n. 1563/4108 del 29.08.95 osservanza punti 3.2.; 3.6.3.; 3.7.2 del D.M. 1.2.86 deroga in via generale – Edifici esistenti e/o Edifici nuovi (Nota Prot. nr. P118/4179 sott.5 del 24.02.2000)

Quanto impartito nella **Lettera-circolare n. 1563/4108 del 29 agosto 1995** costituisce disposizione a carattere generale **applicabile sia alle autorimesse di nuova costruzione che a quelle esistenti, ove sussistano valide ragioni di carattere tecnico che impediscano il rispetto integrale del D.M. 1° Febbraio 1986.**

**Circolare n° 6 MI.SA. (96) 6 del 19/02/1996
Prototipi di autosilo a funzionamento automatizzato - Procedure di approvazione.**

Nel corso degli anni, successivamente all'emanazione del D.M. 1 febbraio 1986, sono state presentate a questo Ministero, da parte di alcune società, richieste di approvazione in deroga di prototipi di autosili a

funzionamento automatizzato per lo stoccaggio dei veicoli mediante sistema meccanizzato di movimentazione non rispondente completamente al predetto decreto.

Tali prototipi, previo esame da parte della ex Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili e successivamente da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, sono stati approvati con la clausola che i progetti esecutivi dovevano comunque essere approvati in deroga, ai fini antincendi, secondo la procedura prevista dall'art. 21 del D.P.R. 2 luglio 1982, n.517.

Al fine di semplificare la procedura per l'esame dei progetti di tali manufatti, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si dispone che i Comandi Provinciali procedano direttamente all'approvazione dei suddetti progetti acquisendo la seguente documentazione:

- relazione tecnica ed elaborati grafici
- attestazione di approvazione del prototipo rilasciato da questo Ministero, su specifica richiesta della società costruttrice dell'autosilo, che dovrà essere conforme al modello allegato
- dichiarazione della società costruttrice attestante che l'autosilo verrà realizzato conformemente al prototipo approvato.

E' fatta salva, comunque, la competenza dei Comandi Provinciali ad imporre eventuali ulteriori prescrizioni relative al contorno dettato in relazione a particolari situazioni dei siti.

Lettera Circolare prot. n° P402/4134 sott. 1 del 19/02/1997
Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW - Chiarimenti

Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, **tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato** (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), **possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.**

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento alle Unità ed Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, così come chiarito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con nota n. 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare di questa Direzione n. 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.

Lettera circolare prot. n. P267/4108 del 26 febbraio 1997
D.M. 1° febbraio 1986 - Richiesta chiarimenti.

1. Punto 3.5.2.

1) **Il sistema di vie d'uscita** a servizio di un'autorimessa **può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo**, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2. del D.M. 1° febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.

2) Ai sensi del 1° comma del punto 3.5.2. del D.M. 1° febbraio 1986 **le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120** munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.

3. Punto 1.1.4. autorimesse "a spazio aperto" sorvegliante e non

3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1° febbraio 1986, approvata dal

Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) **i posti auto devono essere chiaramente evidenziali con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.**

4. Depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita

4) **I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi** ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1.000 m². **Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.**

Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:

autorimesse non sorvegliate:

- i posti auto e le corsie di manovra devono essere evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione;

autorimesse sorvegliate:

- le corsie di manovra devono essere evidenziate con strisce colorate sulla pavimentazione.

**Lettera circolare 25 luglio 2000, n. P713/4108
Parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse.**

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione generale la problematica relativa al parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.

Come noto il testo del decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.

Il nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.

Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcheggio pari a 2,5 m² in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m² in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l'introduzione di un parametro di **equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.**

I Comandi provinciali nel rilasciare i certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. N° 339/4108 del 12 marzo 2003
DM 22/11/2002 - Parcheggio autoveicoli alimentati a G.P.L.**

In relazione ad alcune perplessità rappresentate sulla materia in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni utili in sede di espletamento dei servizi istituzionali di soccorso e di prevenzione incendi.

I presupposti tecnico-scientifici (art. 3 del DPR 577/82) che hanno fatto ritenere ammissibile, secondo il DM 22/11/2002, il parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L. al primo piano interrato delle autorimesse, si fondano sulla dimostrata riduzione del rischio "alla fonte" grazie all'impiego dei dispositivi di sicurezza di nuova concezione, conformi alle direttive comunitarie, equipaggianti obbligatoriamente gli autoveicoli immatricolati successivamente al 01/01/2001 ed applicabili facoltativamente a quelli precedenti.

L'efficacia delle innovazioni tecnologiche è stata dimostrata dagli studi svolti e relazionati al CCTS, severi ed approfonditi sia sul piano teorico-analitico che sperimentale, di durata pluriennale, con l'intervento di tecnici specialistici nei settori delle costruzioni automobilistiche e dell'analisi dei guasti e valutazione dei rischi, condotti alla presenza attiva delle Amministrazioni interessate, cioè del CNVVF e del Ministero dei Trasporti - Ispettorato della Motorizzazione Civile.

I test condotti nelle prove a fuoco hanno dimostrato, fra l'altro, che un'autovettura a G.P.L. equipaggiata dei nuovi dispositivi si comporta, quando coinvolta in un incendio, indipendentemente dall'origine dello stesso, in maniera simile all'autovettura a benzina.

I test hanno escluso il rischio dello scoppio del serbatoio e di perdite di G.P.L. dall'impianto, in quanto il sistema valvolare è concepito in modo da assicurare l'intercettazione automatica in mancanza del consenso di apertura dato dall'azionamento della chiave di messa in moto e dalla rotazione dell'albero del motore di avviamento.

Ne risultano, quindi, condizioni ben diverse da quelle esistenti all'epoca di emanazione del D.M. 01/02/1986 e che non avrebbero motivato, sotto l'aspetto tecnico, il mantenimento del previgente divieto assoluto.

Il parcheggio, peraltro, è stato limitato al primo piano interrato e solo nelle autorimesse integralmente rispondenti alle disposizioni del D.M. 01/02/1986 (con esclusione, quindi, delle autorimesse in possesso del NOP e non adeguate per l'ottenimento del CPI).

Nell'osservare, per quanto sopra detto, che le modificazioni introdotte con D.M. 22/11/2002 non aggravano la severità delle conseguenze dell'incendio rispetto ad altri tipi di carburante, non va tuttavia trascurato che lo scenario incidentale determinato da un incendio all'interno di un'autorimessa interrata rimane suscettibile di comportare problematiche operative rilevanti, ancorché indipendenti dalle innovazioni di cui si argomenta.

La materia, pertanto, merita la giusta attenzione in sede di espletamento dell'attività addestrativa ed informativa del personale.

Nel richiamare le disposizioni emanate sulle modalità di espletamento di detta attività, di rilevanza fondamentale nel contesto organizzativo del servizio di soccorso, si raccomanda la puntuale erudizione del personale dipendente.

In tale ottica, è stato predisposto un CD illustrativo contenente importanti informazioni tecniche, nonché le immagini di alcune prove sperimentali coinvolgenti autoveicoli alimentati sia a benzina che a G.P.L. conformi al Regolamento ECE-ONU 67/01, per i quali ultimi sono altresì fornite le istruzioni per l'identificazione.

Il CD sarà consegnato, in congruo numero di esemplari, agli Ispettorati che provvederanno alla successiva distribuzione al Comandi.

Con separata comunicazione si provvederà a convocare un incontro presso l'I.S.A. con la partecipazione di un rappresentante per ciascun Ispettorato, al fine di fornire le istruzioni per l'utilizzo del CD.

Le Direzioni Centrali per la formazione e per l'emergenza ed il soccorso tecnico cureranno il coordinamento dei successivi adempimenti di rispettiva competenza.

DM 22 novembre 2002

Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

Art. 1. Parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

1. Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

Art. 2. Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Centrali termiche a gas metano con potenzialità inferiore a 35 KW in autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 posti auto

(Nota Prot. n. 16486/4108 sott. 22 del 11/3/1994)

Con riferimento alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 2 febbraio 1994, si ritiene che ai fini antincendio, **non possano essere installate "caldaiette murali"** anche all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a nove autovetture.

(Nota prot. n° P1690/4103 sott. 22 del 27/9/96)

Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato Interregionale VV.F. ha posto un quesito relativo alla problematica evidenziata in epigrafe.

Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M. 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici.

Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l'installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo "G", dei quali è in fase iniziale la normazione presso i competenti organi comunitari.

Autosaloni

(Nota Prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997)

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che **gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la **superficie lorda**, comprensiva di depositi e servizi, sia **superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione**.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint'ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: ... **"per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi"**.

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Impianti elettrici nelle autorimesse interraste

(Nota Prot. n. P721/4108 sott. 22/12 del 24/4/1996)

Si riscontra la nota indicata a margine con cui è stato posto un quesito sull'argomento citato in epigrafe, per ribadire l'obbligo di attenersi alle disposizioni tecniche vigenti.

In particolare, quindi, qualora la realizzazione di impianti di tipo AD-PE e AD-FE1 fosse ritenuta eccessivamente onerosa, **la ventilazione permanente dell'autorimessa dovrà essere aumentata fino ai limiti consentiti dalla norma CEI 64-2 per gli impianti a sicurezza funzionale di tenuta.** (*)

() Il quesito riguarda l'applicazione della Norma CEI 64-2, "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione".*

Gli impianti elettrici installati nelle autorimesse interraste a sono generalmente di tipo a sicurezza AD - FT, cioè a sicurezza funzionale a tenuta, secondo la dizione della norma CEI 64-2;

Nei luoghi a ventilazione impedita tanto di classe 1 che di classe 3 gli impianti elettrici dovrebbero essere di tipo AD-PE e AD-FE1. Le autorimesse interraste, si presentano ai fini della applicazione della norma CEI 64-2, con le caratteristiche di ambienti a ventilazione impedita, in quanto il D.M. 1/2/1986 prescrive che solo il 3% della superficie di aerazione (1/25 della superficie in pianta) debba essere permanentemente aperta;

Punto 3.9.2 - Ventilazione meccanica
(Nota Prot. n. P693/4108 sott. 22/19 del 17/4/1997)

Con riferimento al quesito posto dal Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto ispettorato.

Si ribadisce pertanto che il **sistema di ventilazione meccanica deve essere previsto qualora il numero complessivo degli autoveicoli sia superiore alla soglia stabilita per ogni piano al punto 3.9.2 del D.M. 1 febbraio 1986, indipendentemente dalle suddivisioni in più compartimenti.**

Quanto sopra trova conferma anche nella bozza di revisione del D.M. in oggetto, in fase di ultimazione.

Perseguibilità della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse
(Nota prot. nr. P1706/4108 Sott. 22/22 del 7/10/97)

In relazione ai quesiti posti dal Comando Provinciale VV.F. ... con la nota a margine indicata ed inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F. ... con la nota che si riscontra. (*)

() Il quesito è volto a chiarire la problematica relativa alla eventuale perseguibilità, ed alle conseguenti competenze degli organi di controllo, della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse.*

L'inosservanza delle norme di cui al DM 01.02.86, non essendo queste norme penali, vanno perseguite per via amministrativa.

Il DPR n. 616 del 24.07.77 che all'art. 19, in attuazione della Legge di delega n. 382 del 22.07.75, demanda ai comuni le funzioni di polizia amministrativa in materia di rimesse di autoveicoli (p.to 8).

Inoltre, così come evidenziato nella Circolare M.I. n. 19 del 09.08.79, laddove vi sia pericolo per la pubblica incolumità il Comando Provinciale VV.F. ha l'obbligo di riferire al Prefetto i casi di inosservanza delle prescrizioni di Prevenzione Incendi, sottoponendogli tutti gli elementi sulla natura dell'inosservanza nell'attività esercitata, sulla pericolosità e sulla possibilità di prosecuzione dell'attività, in modo che egli possa valutare se sospendere la licenza, previa eventuale diffida, ovvero chiederne la revoca all'autorità competente.

Si richiama, infine, l'attenzione, giusto quanto specificato con Circolare M.I. n.° 17 del 26.06.80, sul fatto che ove l'inosservanza riguardi prescrizioni imperative del Comando VV.F., essa costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. e pertanto va effettuata l'informativa all'autorità giudiziaria.

Att. 92 - D.M. 1 Febbraio 1986
(Nota Prot. n. P2336/4108 sott. 22/17 del 16/1/1998)

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine questo Ufficio è dell'avviso che sia possibile progettare un'autorimessa prevedendo un unico compartimento su più piani, alcuni di tipo "Chiuso" e altri di tipo "Aperto", ferma restando, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 3.6.1 del decreto in oggetto.

Si ritiene inoltre ammissibile l'utilizzo della terrazza dell'ultimo livello come parcheggio, nel rispetto delle condizioni previste al punto 7. del D.M. 1 febbraio 1986, dovendosi riferire la tabella di cui al punto 3.6.1., che limita a 7 il numero massimo dei piani fuori terra, alle autorimesse come definite al punto 0 del decreto stesso.

punto 3.6 - Sezionamenti
(Nota Prot. n. P708/4108 sott. 22(17) del 23/4/1998)

Con riferimento alle note indicate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. (*)

() Le autorimesse classificate sotterranee, miste e chiuse, **anche se strutturate in box**, devono essere suddivise in compartimenti di superficie non superiore a quelle indicate nella tabella contenuta ai punti 3.6.1.*

Infatti il compartimento antincendio, che per definizione deve essere delimitato da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata, prescinde dalla tipologia di organizzazione degli spazi interni dello stesso compartimento.

**Aerazione meccanica a servizio di piccole autorimesse meccanizzate
(Nota Prot. n. 12853/4108 sott. 22 del 18/7/1988)**

Con riferimento alle note cui si risponde, si conferma che le disposizioni contenute nel D.M. 1/2/1986 debbono essere integralmente osservate.

Si fa comunque presente che, per singoli casi particolari, potrà essere avanzata motivata istanza di deroga all'osservanza della vigente normativa secondo le procedure previste dall'Art. 21 del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577.

I casi prospettati saranno attentamente valutati tenendo conto delle mutate esigenze edilizie. (*)

() Anche le piccole autorimesse, meccanizzate con accesso tramite monta auto, sono da assimilarsi agli auto - silos e devono rispettare il punto 3.9.4 del D.M. 1/2/86 il quale prevede che i camini per lo smaltimento dei fumi siano di 1 m più alti degli edifici compresi nel raggio di 10 m.*

**Punto 3.5. Comunicazioni tra autorimesse con capacità di parcheggio superiore ai 40 autoveicoli e locali non soggetti a controllo di prevenzione incendi.
(Nota Prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 4/2/2000)**

In relazione ai quesiti formulati dal Comando VV.F. in indirizzo con la nota che si riscontra, si fa presente quanto segue.

Da un'attenta lettura del punto 3.5. del D.M. 1 Febbraio 1986, si evince che, in fatto di **comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell'allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, vige il silenzio della norma.**

Purtuttavia, poiché la norma stessa consente che le autorimesse di cui in fattispecie comunichino, alle condizioni dettate, con gran parte delle attività pericolose contemplate dal citato elenco, questo Ufficio non ravvede motivi ostativi ad estendere, alle medesime condizioni, tali comunicazioni anche con locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi ritenute di fatto e di diritto meno pericolose.

Si concorda, pertanto, con il parere espresso al riguardo dal Comando Provinciale VV.F. ... (*)

() Le comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell'allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, pur se in merito vige il silenzio della norma, si ritiene che debbano comunque avvenire tramite filtro a prova di fumo come definito al punto 1.7 del D.M. 30/11/1983.*

**Art. 3.9 - Ventilazione naturale
(Nota Prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998)**

Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. ritenendo che qualora le aperture di aerazione al servizio dell'autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, **deve essere ricavata un'analogha superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box** al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento.

**Prototipo di autosilo a funzionamento automatizzato - procedure di approvazione
Nota Prot. n. P707/4108 sott. 28 del 28/7/1999**

Si riscontrano le note di pari oggetto indicate al margine per rappresentare che, a parere di questo Ufficio, l'autosilo costituisce il volume all'interno del quale avviene la movimentazione meccanica dei veicoli. Pertanto, nel caso di realizzazione di un autosilo, si possono presentare 3 casi:

- l'autosilo è conforme alle disposizioni del D.M. 1 febbraio 1986, e, pertanto, la sua realizzazione avviene secondo le procedure stabilite dal D.P.R. n. 37/98, secondo le modalità precisate nel D.M. 4 maggio 1998;
- l'autosilo non è conforme al citato D.M. 1/2/1986 ma è stata rilasciata per lo stesso una approvazione di tipo. In tal caso, oltre alle precedenti procedure devono essere seguite quelle, specifiche, fissate dalla Circolare n. 6 del 1996;
- l'autosilo non è conforme al D.M. 1/2/1986 né, per esso, è stata chiesta l'approvazione di tipo. In tal caso si applicano le procedure di deroga di cui al D.P.R. n. 37/98, art. 5.

**Ventilazione naturale per autorimesse inferiori a 9 autoveicoli
(Nota prot. n° P892/4108 sott. 22/19 del 10/8/00)**

Fermo restando l'obbligo di realizzare per le autorimesse in oggetto una superficie di aerazione naturale complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, si ritiene, in analogia a quanto previsto al punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986, che **una frazione di tale superficie pari ad almeno 0,003 mq per metro quadrato di pavimento, debba essere completamente priva di serramenti.**

**Ricovero natanti di cui al punto 92 dell'elenco allegato al d.m. 16 febbraio 1982 - requisiti per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi
(Nota prot. n. P115/4146 Sott. 35/B del 12/2/01)**

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata inerente la questione di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concorda con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso.

La configurazione quale attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di **natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante.** Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 il quale - giova sottolinearlo - mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l'assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non pone - per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili - soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l'assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare.

In conclusione, **sono soggetti** ai fini della prevenzione incendi - in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 - **le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il contenimento del carburante.**

**Quesito relativo all'interpretazione del concetto di "luogo sicuro" nel caso specifico di un'autorimessa del tipo isolata, fuori terra, aperta e sorvegliata
(Nota prot. nr. P764/4108 Sott. 22/31 del 22/06/01)**

Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, pur condividendo le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato, si ritiene che per l'approvazione del progetto dell'autorimessa debba necessariamente farsi ricorso alla procedura di deroga al punto 3.10.5 del DM 1 febbraio 1986. (*)

... *omissis* ...

() Il quesito è relativo alla lunghezza dei percorsi interni ad un'autorimessa pluripiano ed atti a raggiungere il "luogo sicuro" come previsto all' "art. 3.10.5: le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m."*

Non sono ammessi i percorsi previsti all'art. 3.10.5, considerando i 40 m fino all'apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successivamente al DM 01.02.86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo)

**DM 01/02/86 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”
richiesta di chiarimenti
(Nota prot. nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01)**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere di codesto Ispettorato in merito alla possibilità di prevedere all’interno di un’**autorimessa locali**, per analoga destinazione d’uso, **aventi superficie superiore a 40 m², a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta.**

Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che, fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1° febbraio 1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, possa essere **consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box** richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco.

**Quesito inerente le rampe esterne
(Nota prot. nr. P1225/4108 Sott. 22/16 del 22/10/01)**

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si ribadisce che **le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi**, e ciò in ragione di quanto oggettivamente desumibile dalla lettura coordinata dei testi di cui ai punti 0 e 3.7 del DM 1 febbraio 1986. (*)

() Anche quando l’accesso all’**autorimessa** avviene su spazio a cielo libero, la pendenza e il raggio di curvatura delle rampe devono essere conformi ai requisiti previsti dall’art. 3.7.2 del DM 1/2/86.*

**Progetti di separazione di autorimesse per renderle non soggette
Nota prot. n. P109/4108 sott. 22/15 del 19/03/02**

Con riferimento al quesito posto dal Comando ... inerente l’oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio è dell’avviso che, per la tipologia di autorimesse di cui trattasi, **l’interposizione di un vano disimpegno comune d’accesso non è da ritenere condizione sufficiente per interrompere l’unitarietà funzionale** e, quindi, l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi delle stesse.

In ragione, infatti, della comunanza dell’area coperta di accesso, i locali, rimanendo di fatto interdipendenti, continuano a costituire un’unica attività, articolata, ove si dovesse frazionarne la superficie, su più comparti.

**Nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 4 settembre 2001
Depositati per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida - Quesito.**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto ed in relazione alla diversità e peculiarità delle varie tipologie di depositi giudiziari in argomento, si ritiene che, per quanto attiene esclusivamente l’aspetto antincendio, i medesimi possano essere configurati nell’ambito della casistica di seguito riportata:

A) Depositati al chiuso

A1) Depositati al chiuso nei quali sono previsti veicoli con carburante e batteria collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 92 dell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la capacità prevista sia superiore a n. 9 autoveicoli e pertanto, in analogia a quanto previsto per le autorimesse, dovranno essere applicati i criteri tecnici applicabili di cui al p.to 3 del D.M. 1° febbraio 1986, i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai locali Comandi Provinciali VV.F. in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

Lo stesso dicasi per le altre eventuali attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell’ambito nei depositi al chiuso in argomento.

Per i depositi di capacità inferiore a n. 9 autoveicoli dovranno essere adottati i criteri di cui al punto 2 dello stesso D.M. ed i criteri generali antincendio applicabili di cui al D.M. 10 marzo 1998.

Per le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno in ogni caso essere osservate le specifiche normative di sicurezza ed in assenza di queste i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

A2) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza carburante e batteria non collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 88 dell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie del deposito sia superiore a 1.000 mq. e pertanto, in analogia a quanto previsto per le attività non normate, dovranno essere applicati i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

Lo stesso dicasi per le eventuali altre attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell'ambito nei depositi al chiuso in argomento.

I depositi al chiuso di superficie inferiore a 1.000 mq e le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno osservare le specifiche normative di sicurezza ed i generali criteri di sicurezza antincendio applicabili previsti dal D.M. 10 marzo 1998.

Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

Si evince pertanto che la scelta circa la tipologia di deposito (A1 e/o A2) da adottare ricade nelle esclusive competenze del titolare del deposito.

B) Depositi all'aperto

B1) Depositi all'aperto con attività soggette al controllo VV.F.

Tali depositi sono soggetti al controllo ed alla preventiva approvazione del locale Comando VV.F., qualora in essi si possano individuare le attività di cui agli elenchi o tabelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59.

In particolare si rileva che tra tali attività quelle maggiormente ricorrenti nei depositi giudiziari sono ad esempio i depositi, anche all'aperto, di pneumatici o parti in materiale plastico superiori a 50 q.li individuabili nei punti n. 55 e n. 58 del D.M. 16 febbraio 1982, mentre per le lavorazioni possono essere individuate le attività n. 8 e n. 72.

Per quanto attiene tali attività soggette al controllo VV.F. devono ovviamente essere osservati gli adempimenti e le specifiche normative di prevenzione incendi ove esistenti ed, in assenza, i criteri generali del D.M. 10 marzo 1998 e quelli dettati dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

L'attività comunque caratterizzante dei depositi all'aperto in argomento è indubbiamente il parcheggio dei veicoli che, pur non essendo soggetta alla preventiva autorizzazione del locale Comando VV.F., dovrà in ogni caso osservare i criteri di cui al punto 7 del D.M. 1° febbraio 1986 ivi compresa la realizzazione di impianti idrici antincendio.

In particolare si ritiene che il criterio di cui al punto 7.1 riguardante la interposizione di spazi scoperti, debba essere realizzata anche nell'ambito del deposito ogni 100 autoveicoli e comunque rispetto ai fabbricati.

Ciò consentirebbe la realizzazione di strade, corsie o fasce di rispetto interne tali da poter evitare la propagazione dell'incendio all'intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spegnimento.

Detta distanza minima di rispetto pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell'incendio verso

terzi.

In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.

B2) Depositi giudiziari all'aperto con attività non soggette al controllo VV.F.

Sebbene il deposito all'aperto e le attività in esso inserite possano essere non soggette al controllo dei VV.F., si ritiene che in ogni caso debbano essere adottati i criteri tecnici di sicurezza antincendio previsti al precedente punto b1) riferiti alla realizzazione di distanze di protezione dai confini di proprietà, fasce di rispetto interne tra zone di parcheggio superiori a 100 autoveicoli e tra esse ed i fabbricati, eventuali impianti idrici antincendio ogni 100 veicoli.

Quanto sopra evidenziato si ritiene possa costituire criterio di riferimento sia per le misure di sicurezza antincendio da attuare presso i predetti depositi, che per l'eventuale azione di controllo di competenza di codesto Comando.

D.M. 1° febbraio 1986 – Sosta autovetture all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate
Nota prot. n° P1208/4108 sott. 22/15 del, 7 novembre 2001

Con riferimento al quesito posto, lo scrivente ufficio ritiene che la soluzione progettuale prospettata, relativa ad un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i **posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra**, sia accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio prevista al punto 3.3 del citato decreto (almeno 10 m²).

Infatti ricade tra i compiti del personale addetto provvedere alla movimentazione degli autoveicoli all'interno dell'autorimessa ed al loro corretto parcheggio.

Nota Prot. n° P64/4108 sott. 22/85 del 18 gennaio 2002
Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si conferma che, ai sensi del punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, **sono soggette** alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **le “autorimesse private con più di 9 autoveicoli” e le “autorimesse pubbliche”, queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcheggio.** Si fa infine presente che **i parcheggi all'aperto**, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati - a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, **non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.**

Nota Prot. n° P1155/4108 sott. 22/31 del 12 luglio 2002
D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5. –

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva. Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, **i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.**

Nota Prot. n° P600/4101 sott. 106.25 del 12 luglio 2002
Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri. –

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si ribadisce che **le attività di “ricovero aeromobili”, a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.**

Si chiarisce, comunque, che **condizione per l'assoggettabilità** ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è **l'esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante.**

Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell'assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

Richiesta di parere tecnico sulla realizzazione del sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa.

Nota prot. n. P378/4108 del 9 marzo 1999

Facendo seguito alla nota Prot. n. P1443/4108, sott. 22/38, del 2 novembre 1998, si comunica che il quesito sollevato è stato sottoposto all'esame del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che ai fini della sicurezza antincendio, **non è necessario stabilire a priori le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione di tubazioni di scarico delle acque.**

Dette tubazioni non dovranno in ogni caso compromettere, nell'attraversamento di elementi di compartimentazione (solai, pareti, ecc.), le caratteristiche di resistenza al fuoco previste per i suddetti elementi.

Nota Prot. n° P523/4108 sott. 22/32 del 29 maggio 2002

D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti. –

In relazione al quesito posto inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono – come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

Nota Prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29 luglio 2003

D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che **l'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.**

Nota Prot. n° P2157/4108 sott. 22/34 del 13 FEB. 1996

D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.7.0 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse – Quesito. –

In relazione alla nota cui si risponde, concernente il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 17 gennaio c.a., si ritiene che la lettura del punto 3.7.0 del D.M. 1° febbraio 1986 **obblighi a rispettare le larghezze minime di 3,0 m e 4,5 m nei casi di rampa a senso unico di marcia e a doppio senso.**

Nota Prot. n° P404/4108 sott. 22 11 APR. 2001

D.M. 1° febbraio 1986. – Quesito. –

Si dà riscontro al quesito formulato dalla S.V., con nota del 2 c.m., relativo alla utilizzazione del piano pilotis di un edificio, adibito a civile abitazione, quale autorimessa ad uso privato.

Sulla base di quanto riportato nel D.M. 1° febbraio 1986, una autorimessa è definita quale area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra di autoveicoli con servizi annessi.

Ciò premesso, **affinché un piano pilotis possa essere destinato ad autorimessa, deve avere tale esclusiva destinazione**, e pertanto **non può essere utilizzato per il transito di persone** in entrata ed uscita dall'edificio medesimo.

Nota Prot. n° P590/4108 sott. 22/19 del 22/12/2003

Areazione autorimesse. - Quesito

Con riferimento al quesito posto in merito all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca **l'indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento** al fine di non creare collegamenti verticali non protetti tra i piani.

Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel punto **3.6.2** del D.M. 1° febbraio 1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all'istituto della deroga.

Nota Prot. n° P580/4108 sott. 22/22 del 12 maggio 2004

Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali. –

In relazione a quanto rappresentato, si conferma che i contenuti del D.M. 22 novembre 2002, riguardante "Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto", si applicano a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P2059/4108 sott. (vari) del 23 febbraio 2005

D.M. 1 Febbraio 1986 - Quesiti Vari .-

In relazione a quanto richiesto con le note che si incontrano, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio in ordine ai vari quesiti posti.

Quesito a.1

Pur se non espressamente definiti dalla norma, quest'ultima non lascia dubbi su cosa debba intendersi per "ingresso" e per "accesso" alle autorimesse:

- L'ingresso è l'apertura, o varco, che pone in comunicazione il locale (area coperta) con l'esterno (area scoperta), tant'è che il decreto, al punto 3.7.0, secondo capoverso, recita: "Se l'accesso avviene mediante rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta".
- L'accesso, invece, costituisce il "sistema di percorso" che adduce all'ingresso. Al riguardo si richiama l'attenzione che qualora tale sistema dovesse - come nel caso prospettato - attraversare edifici ed aree non pertinenti l'autorimessa, l'intera linea di tragitto deve possedere perlomeno le caratteristiche minime dimensionali richieste dalla norma per le rampe, e ciò - oltre che per garantire in sicurezza il normale transito degli autoveicoli - anche ai fini di consentire la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso.

Per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, peraltro connesso a quanto sopra esposto, giova richiamare quanto formulato dal punto 1.1.1 del decreto in materia di classificazione tipologica. La caratteristica ubicativa dei piani delle autorimesse viene correlata al piano di riferimento il quale, per il caso prospettato, non può essere la sovrastante piazza da cui, mediante rampa elicoidale, si realizza l'accesso, ossia il "sistema di percorso" che conduce ai vari ingressi di piano dell'autorimessa. Si soggiunge che, pur se la rampa in questione si sviluppa in area a cielo libero avente caratteristiche di "spazio scoperto", non possono essere considerati piani di riferimento i livelli di innesto della rampa con i vari piani di parcheggio.

Quesito a.2

Sulla problematica oggetto del quesito si è espresso il C.C.T.S. il quale ha dichiarato che la lettura del punto 3.7.0 del D.M 1° febbraio 1986 obblighi a rispettare la corrispondenza tra la larghezza della rampa o quella del vano d'ingresso, ossia m 3,00 o m 4,50 a seconda dei casi.

Quesito a.3

... *omissis* ...

Quesito a.4

Si concorda con quanto espresso al riguardo da codesti Uffici e, per ciò che attiene alla possibilità di accesso ad un compartimento tramite altro compartimento, si fa presente che la questione è stata da tempo affrontata dal C.C.T.S. il quale ha chiarito che è consentito servire con un'unica rampa aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un'autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretta dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella massima ammessa, in funzione del piano, per singolo compartimento.

Quesito b.1 e c.1

... *omissis* ...

Quesito c.2

Si concorda con quanto espresso da codesti Uffici, ma ritenendo tale parere incompleto rispetto al quesito posto, si soggiunge quanto segue:

- in analogia a quanto previsto per gli autosilo dal punto 3.9.4 del decreto, si conferma che la quota di sbocco dei camini previsti dal punto 3.9.3 deve essere posta almeno a m 1,00 oltre la copertura del fabbricato;
- il numero dei camini da realizzare è ovviamente lasciato alla valutazione del tecnico progettista il quale, nel rispetto del prescritto rapporto $m^2 0.20$ per ogni $100 m^2$ di superficie, ne distribuisce la sezione totale richiesta in più camini da posizionare in maniera tale da garantire un efficace tiraggio il più uniformemente possibile lungo l'intera area.